



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

IL GIUDICE

Alle ore 14.16 all'esito della Camera di Consiglio così provvede

Letto l'atto di opposizione del debitore esecutato nonché le memorie depositate dalle parti

Esaminata la documentazione in atti

Premesso che

- nella prima fase dell'opposizione il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza di gravi motivi per la concessione della sospensione dell'esecuzione rimandando al giudizio di merito l'esame delle altre questioni sottoposte alla sua attenzione. La positiva verifica della sussistenza dei requisiti per concedere la predetta sospensione implica solo la formulazione di un giudizio di probabilità della fondatezza della pretesa ovvero dell'accertamento della verosimile fondatezza della domanda proposta da parte opponente. Tale valutazione, necessariamente sommaria, si risolve nella comparazione tra l'attendibilità delle prospettazioni articolate dalle parti del procedimento.

- l'opponente chiede che il proprio debito sia compensato con quello asseritamente vantato nei confronti dell'odierno creditore affermando di esserne ancora titolare in virtù di un accordo di retrocessione del credito da [redacted] notificato alla società creditrice.

- costituendosi il creditore opposto ha contestato non solo la illiquidità del presunto controcredito, essendo lo stesso ancora *sub iudice*, ma anche la legittimazione a proporre opposizione dell'istituto di credito disconoscendo il contratto di retrocessione in quanto a lui notificato.

Ritenuto, ad una sommaria valutazione dei motivi di opposizione:

- che dalla documentazione prodotta in atti sussiste la legittimazione di [redacted] a proporre opposizione e ad opporre il controcredito vantato

- che, tuttavia, non sussistono i presupposti di legge per confermare la sospensione dell'esecuzione

- che infatti il controcredito asseritamente vantato dall'istituto di credito esecutato non è liquido e soprattutto non è certo ed esigibile poiché sottoposto al vaglio dei giudici di secondo grado.

- che sul punto la Suprema Corte ha chiarito che possono essere opposti in compensazione solo crediti non controversi e certi nella loro esistenza.

- che nella fattispecie in esame il credito opposto in compensazione è oggetto di contestazione e quindi non risulta certo nella sua esistenza né è facilmente liquidabile in base al titolo e pertanto non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale.

Ritenuto pertanto che ad una prima e sommaria valutazione non sussistono i presupposti necessari per confermare la sospensione dell'esecuzione che quindi dovrà essere revocata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per questa fase c.d. "cautelare", ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore del procedimento e dell'attività svolta dalle parti, in € per le fasi di studio e introduttiva e trattazione

P.Q.M.

Revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 6.02.2023

Concede termine perentorio di 60 giorni per la introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese e competenze di questa fase del giudizio che liquida nella misura di € : oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e oneri accessori di legge.

Rinvia per l'assegnazione delle somme pignorate all'udienza del **25.01.2024**

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.30

Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo